

Allegato B al Bando di Gara

S.A.G.A. S.p.A
- Società Abruzzese Gestione Aeroporti -
c/o Aeroporto d'Abruzzo - Via Tiburtina km 229,100 – 65131 PESCARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI SICUREZZA E CONTROLLO PASSEGGERI E BAGAGLI A MANO, BAGAGLI
DA STIVA E MERCI NELL’AEROPORTO DI PESCARA

CIG: 0540450970

SCHEMA DI CONTRATTO

Il presente Schema di Contratto costituisce parte integrante del Bando di Gara e, sottoscritto in ogni sua pagina dal concorrente, deve essere inserito nella “Busta A – Documentazione Amministrativa”, pena l’ esclusione

L’anno _____ il giorno ___ del mese di _____ in Pescara, negli uffici amministrativi della “S.A.G.A. - Società Abruzzese Gestione Aeroporti S.p.A.”

TRA

La “**S.A.G.A. - Società Abruzzese Gestione Aeroporti S.p.A.**”, con sede in Pescara, Via Tiburtina Km 229,100, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Pescara n. 00335470688, in persona del legale rappresentante _____, da una parte, di seguito e per brevità denominata anche “SAGA” o “COMMITTENTE”;

E

La _____, con sede in _____, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di _____ n. _____, in persona del legale rappresentante _____, dall’altra parte, di seguito e per brevità denominata anche “IMPRESA” o “APPALTRICE”;

tutti di seguito, per brevità, vengono denominati “PARTI”, ove si intende far riferimento a tutti i sottoscrittori senza alcuna distinzione

PREMESSO CHE

- a) SAGA gestisce in concessione l’Aeroporto d’Abruzzo di Pescara (di seguito e per brevità nel presente contratto denominato anche l’“AEROPORTO”);
- b) nell’ambito di tale attività SAGA intende concedere in appalto i servizi di sicurezza, controllo passeggeri, bagagli a mano, bagagli da stiva e merci, di seguito descritti, da effettuarsi nell’ambito dell’Aeroporto;
- c) per l’affidamento di tutti i servizi sopra indicati SAGA ha indetto una gara con bando pubblicato sulla G.U. n. ___ del _____;
- d) all’esito della procedura di gara, con delibera del Consiglio di Amministrazione di SAGA del _____ è stata dichiarata aggiudicataria definitiva la _____;
- e) l’Appaltatrice dichiara di avere consapevolezza della attività esercitata dalla Committente e delle normative vigenti in materia;
- f) l’Appaltatrice dichiara di possedere le competenze, le capacità, l’organizzazione, i mezzi, il personale e le risorse comunque necessarie a soddisfare tutte le esigenze della Committente e ad eseguire tutte le prestazioni richieste, nel rispetto della normativa vigente;

- g) l'Appaltatrice dichiara di avere preso in precedenza cognizione diretta sul posto delle condizioni generali dei luoghi, nell'ambito dei quali dovrà eseguire le prestazioni e così, in via indicativa, delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle modalità esecutive, delle difficoltà, impedimenti, oneri e rischi tutti inerenti i servizi da prestare e, in genere, di tutte le circostanze che possono direttamente o indirettamente interferire sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi, giudicando in ogni caso remunerativi i corrispettivi indicati nel presente contratto;
- h) l'Appaltatrice dichiara di essere a perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell'area ove devono essere svolti i servizi, nelle relative adiacenze e vie di transito, nonché di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il suo personale deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente; l'Appaltatrice dichiara, altresì, di avere dato puntuale informazione al personale in ordine a dette circostanze;
- i) le Parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che la sottoscrizione della presente scrittura, che ha formato oggetto della procedura di gara sopra indicata, consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione delle obbligazioni che con essa si vanno ad assumere, dei diritti acquisiti, delle alee connesse, tutti pienamente rispondenti alle aspettative ed esigenze di ciascuna delle parti;

tanto premesso e ritenuto, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ed hanno valore di patto e, comunque ricognitivo di quanto dichiarato e, pertanto, varranno a dirimere eventuali controversie sull'interpretazione del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto

2.1 Il presente contratto disciplina l'esecuzione dei servizi di sicurezza, controllo passeggeri, bagagli a mano, bagagli da stiva e merci da effettuarsi nell'ambito dell'Aeroporto d'Abruzzo, in Pescara, in particolare, quelli di cui

- all'art. 2 del D.M. 29 gennaio 1999 n. 85 e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) controllo dei passeggeri in partenza ed in transito;
 - b) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio al seguito dei passeggeri;
 - c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso;
- all'art. 3 del D.M. 29 gennaio 1999 n. 85 e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature di merci e plichi di corrieri espresso effettuati in aree in sub-concessione;
 - b) controllo del materiale catering e delle provviste di bordo nelle aree di produzione e/o allestimento;
 - c) vigilanza e riconoscimento sottobordo di bagagli da parte del passeggero in partenza;
 - d) procedure di intervista e controllo documentale al passeggero prima del check-in;
 - e) vigilanza dell'aeromobile in sosta e controllo degli accessi a bordo;
 - f) riscontro di identità del passeggero e dei documenti d'imbarco alle porte di imbarco;
 - g) controllo del passeggero e limitazione bagaglio a mano alle porte d'imbarco;
 - h) scorta bagagli, merce, posta, catering e provviste di bordo da o per aeromobile;
 - i) scorta da o per l'aeromobile delle armi a seguito dei passeggeri in arrivo e partenza;
 - l) vigilanza e custodia di bagagli, merci e posta;
 - m) ispezione preventiva della cabina dell'aeromobile;
 - n) interventi ausiliari dell'attività di polizia, connessi a procedure di emergenza o di sicurezza;

- o) ogni altro controllo o attività disposti, previe dirette intese, dalle autorità aeroportuali per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

La Committente può, a sua discrezione, decidere di affidare, nell'ambito di questo contratto di appalto, ulteriori servizi che saranno assegnati alla società di gestione aeroportuale a seguito di eventuali successive modifiche o integrazioni del D.M. 85/1999 o della normativa relativa ai servizi di sicurezza aeroportuale. La Committente può, a sua discrezione, decidere di affidare solo alcuni e/o solo temporaneamente i servizi di cui al citato art. 3 del D.M. 85/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

2.2 I servizi dovranno essere svolti 7 giorni su 7, con disponibilità 24 ore su 24, presso il sedime dell'Aeroporto d'Abruzzo di Pescara.

2.3 L'Appaltatrice dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e della natura del servizio da erogare, e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente al servizio stesso. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dalla stessa, per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere del servizio da erogare.

2.4 La Committente non assume alcuna responsabilità verso l'Appaltatrice a seguito dell'eventuale chiusura al traffico aereo civile dell'Aeroporto, ovvero dell'eventuale limitazione dell'attività aerea civile dell'aeroporto stesso.

Articolo 3 – Durata

3.1 L'inizio effettivo del servizio è subordinato all'accertamento da parte della competente autorità del possesso dei requisiti di cui agli allegati A e B del D.M. 29.01.1999 n. 85, secondo le modalità previste dal D.M. 23.02.2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e della Circolare ENAC apt. 06 del 20.03.2000.

3.2 La Committente non assume alcuna responsabilità verso l'Appaltatrice nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, le autorità competenti limitino, sospendano, impediscano o non autorizzino l'espletamento del servizio di sicurezza o il suo affidamento alla medesima Appaltatrice.

3.3 L'affidamento ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data del verbale di affidamento e d'inizio dell'attività operativa, con obbligo dell'Appaltatrice di continuare l'esecuzione dei servizi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, sino al successivo affidamento e, comunque, entro un tempo massimo di 1 (uno) anno dalla scadenza.

Articolo 4 – Corrispettivo – Modalità di pagamento e clausola risolutiva espressa – Adeguamento

4.1 Il corrispettivo per l'esecuzione dei servizi, calcolato in funzione delle ore di apertura delle postazioni necessarie e compatibili con il volume di traffico che si andrà a verificare, è ricavato sulla base del prezzo offerto nel corso della gara di cui in premessa. Detto corrispettivo è, pertanto, convenuto in € _____ h/unità (euro _____ e centesimi _____ per ogni ora per ogni unità di personale impiegato), oltre euro 0,05 h/unità (euro zero e centesimi cinque per ogni ora per ogni unità di personale impiegato) per oneri di sicurezza, iva esclusa. Detto corrispettivo è riferito ad un'ora di servizio per ciascuna unità addetta ai servizi, indifferentemente dal tipo di servizio tra quelli oggetto di appalto e dalla qualifica dell'unità impiegata.

4.2 In relazione alle esigenze aziendali e/o di traffico aeroportuale, la Committente può richiedere di volta in volta, con un preavviso di 120 (centoventi) minuti, il potenziamento o la riduzione delle prestazioni, fermo restando il prezzo unitario come sopra convenuto.

4.3 La Committente riconosce solo le ore effettivamente lavorate ed autorizzate. Fermo restando l'obbligo di garantire il servizio con continuità, non sono riconosciute, ai fini del pagamento del corrispettivo, frazioni di ora inferiori od uguali a 30 minuti. Non è assicurato il raggiungimento di alcun minimo orario di servizio né annuale, né complessivo.

4.4 L'Appaltatrice deve presentare, nel corso del mese successivo a quello di riferimento, regolare fattura in originale relativa ai servizi e alle ore effettivamente prestate nel mese precedente, allegando i dati necessari alla verifica dell'importo di fatturazione.

4.5 I pagamenti sono corrisposti a “90 giorni data fattura fine mese”, ossia alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata emessa di fattura.

4.6 Sull'importo dei corrispettivi spettanti all'Appaltatrice è operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla Committente a titolo di penale o risarcimento per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso.

4.7 Fatto salvo quanto disposto in tema di risoluzione del contratto, applicazione di penali e risarcimento dei danni e fermo l'obbligo di garantire la continuità del servizio, in caso di arbitraria sospensione del servizio, da parte dell'Appaltatrice, la Committente detrae dal corrispettivo un importo pari alle ore o frazioni di ora di servizio non prestate. La medesima disciplina si applica anche in caso di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali.

4.8 Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, l'Appaltatrice, decorso un anno dall'inizio dell'esecuzione del servizio, può richiedere l'adeguamento del corrispettivo, in presenza di una reale variazione dei costi aziendali, ancorata ad obiettivi parametri di riferimento; a tale scopo l'Appaltatrice deve produrre idonea documentazione giustificativa. Il corrispettivo può essere adeguato soltanto dal secondo anno e, successivamente, di anno in anno. L'adeguamento è disposto sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. “c”, e comma 5 del D.Lgs. 163/2006; qualora tali dati non siano disponibili l'adeguamento darà disposto sulla base della variazione percentuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata confrontando il parametro relativo al terzo mese precedente la data di decorrenza, con il parametro dello stesso mese dell'anno antecedente. Le disposizioni del presente comma escludono l'applicabilità dell'art. 1664 del codice civile, nonché qualsivoglia ulteriore disposizione in materia di adeguamento del corrispettivo o revisione dei prezzi.

4.9 La Appaltatrice assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine l'Appaltatrice si obbliga ad adempiere a quanto previsto nella menzionata legge. L'Appaltatrice si obbliga ad eseguire ed a far eseguire tutte le transazioni connesse al presente appalto con le modalità indicate nell'art. 3 della menzionata legge. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente comma costituisce grave inadempimento dell'Appaltatrice e darà facoltà alla Committente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 5 – Articolazione del servizio - Penale

5.1 L'Appaltatrice dovrà prestare i servizi di cui al precedente articolo 2 secondo le modalità descritte nel presente contratto e, comunque, nel rispetto delle norme legislative o regolamentari vigenti in materia. I servizi saranno svolti anche in funzione del traffico operativo annuo e delle quantità di passeggeri e bagagli. A titolo indicativo, e fatte salve le eventuali diverse disposizioni fornite dalla Committente e/o dalle autorità competenti, i servizi di cui all'art. 2 del D.M. 85/99 saranno eseguiti con le risorse, gli orari e le modalità di seguito indicati:

dal 1 Gennaio al 31 Dicembre:

a) Controllo passeggeri e bagagli a mano

• Dalle ore 6,00 alle ore 21,00 - Post. n.1 - Numero minimo Addetti: 4 - di cui almeno 1 di sesso femminile ed almeno 1 di sesso maschile

b) Controllo dei bagagli da stiva, della merce, posta e plichi corriere espresso:

• Dalle ore 6,00 alle ore 21,00- Post. n.2 – Numero minimo Addetti: 2

L'orario ed il numero di addetti sopra citati sono meramente indicativi; l'impegno del personale è in funzione dell'effettivo traffico aereo.

5.2 La Committente si riserva di richiedere la sospensione del servizio in caso di condizioni di assenza di operatività voli.

5.3 Per esigenze operative di traffico e per situazioni di emergenza, in ogni caso per il mantenimento di adeguati livelli di servizio di scalo, gli orari di lavoro e il numero delle postazioni in servizio possono subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in accordo a frequenze e fasce orarie che sono tempestivamente comunicate. In ogni caso, non è assicurato il raggiungimento di alcun minimo orario di servizio né annuale, né complessivo.

5.4 A fronte di situazioni particolari - quali a titolo di esempio: ritardi, scioperi, voli extra, emergenze -

l'Impresa deve comunque garantire il servizio richiesto 24 ore su 24.

5.5 Variazioni di orario eccedenti l'orario di apertura dei varchi sono comunque pagate alla tariffa base unitaria contrattuale, per ciascuna frazione oraria solo se superiore ai 30 minuti.

5.7 La Committente, anche d'intesa con le locali autorità aeroportuali, può richiedere in qualsiasi momento che gli addetti siano impiegati anche in attività di controllo e vigilanza.

5.8 Un numero sufficiente degli addetti impiegati per il controllo dei passeggeri deve essere di sesso femminile, per garantire che almeno n.1 addetto di sesso femminile sia presente al varco di controllo durante tutto l'orario di attività. Parimenti almeno n.1 addetto di sesso maschile deve essere presente al varco di controllo durante tutto l'orario di attività.

5.9 Su richiesta della Committente, entro un tempo massimo di minuti 120 (centoventi) minuti, l'Appaltatrice deve rendere disponibile personale aggiuntivo per sopperire ad eventuali necessità.

5.10 In caso di non copertura delle postazioni con il numero di addetti necessari e/o di non adempimento alla richiesta di personale per servizi aggiuntivi o di personale aggiuntivo, la Committente può applicare una penale pari ad € 500,00 (cinquecento) per ogni unità operativa mancante per la prima ora ed € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni ora di ritardo successiva e per ogni unità mancante, salvo l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni. La penale è applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari ed è immediatamente esecutiva anche nel caso di contestazione o gravame, fatto salvo il diritto dell'Appaltatrice al successivo esercizio a tutela delle sue ragioni.

Articolo 6 – Modalità di svolgimento e di organizzazione dei servizi

6.1 I servizi devono essere svolti in conformità con le indicazioni fornite dalla Committente o dalle autorità competenti e nel rispetto delle normative vigenti. Le prestazioni derivanti dal servizio in affidamento devono essere fornite all'interno dell'aerostazione e/o comunque all'interno del sedime aeroportuale. L'accesso di persone nell'area è quindi soggetto al rispetto delle norme in materia emanate da ENAC o dalle altre Autorità competenti, che l'Appaltatrice si obbliga a rispettare.

6.2 Tutte le operazioni di controllo dovranno essere svolte nel rispetto delle procedure di cui al P.N.S. (Programma Nazionale di Sicurezza), così come esse vengono elaborate dal Comitato di Sicurezza Aeroportuale (C.S.A.). A titolo esemplificativo e non esaustivo le operazioni di controllo dovranno svolgersi secondo le specifiche schede del P.N.S. che attengono ai:

- controlli manuali passeggeri, bagagli e merci, posta e plichi corriere espresso;
- controlli passeggeri con apparecchiature AMD o similari, Rx e rilevatori di esplosivi;
- controlli bagagli a mano con apparecchi Rx e rilevatori di esplosivi, Tip;
- controlli bagagli da stiva con apparecchi Rx, Peds, Eds, Edds, Fep, analizzatori esplosivi chimici.

6.3 L'Impresa deve:

- (i) nominare un "Direttore Tecnico" per la sicurezza, in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore, con esperienza nel settore di attività e che abbia ricevuto una idonea formazione professionale e giuridica, e comunicarlo alla Direzione Aeroportuale che dovrà accertarne i requisiti e la preparazione, per poter provvedere alla sua prescritta certificazione;
- (ii) redigere un programma per l'espletamento del servizio e richiederne l'approvazione a SAGA;
- (iii) redigere un programma di controllo interno sulla qualità del servizio;
- (iv) impegnarsi ad impartire, al proprio personale addetto ai controlli, la formazione di base e gli aggiornamenti necessari previsti ogni qualvolta vi sia una modifica importante del Programma nazionale di sicurezza ed ogniqualvolta vi sia una modifica negli apparati utilizzati; comunque almeno una volta all'anno in via programmata;
- (v) individuare un responsabile tra le presenze previste in ogni turno di lavoro ("Responsabile in Turno").

6.6 L'organizzazione del servizio rientra nei compiti del "Direttore Tecnico", che deve sempre assicurare il

migliore coordinamento delle postazioni di sicurezza e la continua presenza degli addetti alle postazioni nel corso dell'attività operativa di scalo, al fine di avere un'attività di controllo che permetta di raggiungere il livello di massima qualità e sicurezza. Il Direttore Tecnico, come previsto dalla vigente normativa, deve assicurare la sua costante reperibilità al fine di garantire in ogni momento, su richiesta o invito delle Autorità o all'insorgere di particolari e critiche situazioni operative, la sua presenza in Aeroporto.

6.7 L'Impresa deve attenersi alle seguenti disposizioni:

- (i) gli addetti ai controlli di sicurezza devono essere dotati tutti della medesima uniforme approvata con decreto prefettizio ed, inoltre, devono portare bene in vista, una targhetta con le proprie generalità e l'indicazione del servizio espletato; a tal fine l'Impresa deve dotare il personale addetto ai controlli di apposita divisa, corredata del distintivo di G.P.G. e della scritta "Servizio di Sicurezza", nonché di propri mezzi di comunicazione e mobilità (radio, telefoni cellulari, auto di servizio, etc.); gli addetti ai controlli devono esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Direzione Aeroportuale e devono esibire a richiesta delle autorità preposte il Decreto di G.P.G. in corso di validità;
- (ii) è richiesta all'Impresa la comunicazione del nominativo del Direttore Tecnico;
- (iii) l'Impresa, nella persona del proprio Responsabile in Turno, provvede giornalmente alla compilazione di un registro sul quale deve essere riportato ogni inconsueto accadimento relativo ad episodi, passeggeri, beni e funzionalità delle macchine; la fotocopia della pagina compilata deve essere trasmessa, ogni giorno, alla funzione responsabile della Committente ed il registro deve essere a disposizione per ogni verifica che sia ritenuta necessaria da parte degli organi di controllo;
- (iv) l'Impresa è inoltre tenuta a documentare con apposito registro delle presenze per ogni turno, ad ogni richiesta della Committente, la turnazione in essere per ogni postazione;
- (v) le operazioni di controllo devono essere svolte in modo che i tempi di attesa dei passeggeri siano minimizzati, mantenendo sempre adeguati livelli di sicurezza nelle forniture dei servizi contrattualizzati;
- (vi) l'Impresa deve garantire, in qualità di operatore privato aeroportuale, piena conformità agli obblighi previsti dall'art 705 Cod. della Navigazione.

6.8 Il personale adibito ai controlli deve possedere i requisiti personali, culturali e psicofisici ed essere adeguatamente istruito secondo i programmi di formazione dell'ENAC, essere certificato dalla Direzione Aeroportuale ed avere la nomina di GPG, ex art.134 TULPS, prima di essere immesso nel servizio; il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall'allegato B del D.M. 85/99. Lo stesso personale deve avere un'adeguata conoscenza scritta e parlata almeno della lingua inglese, requisito che deve essere accertato in fase di selezione e formazione.

6.9 L'Impresa, nella persona del proprio Responsabile in Turno, provvede giornalmente alla compilazione di un registro sul quale deve essere riportato ogni inconsueto accadimento e copia della pagina compilata deve essere trasmessa ogni giorno alla funzione responsabile di SAGA. Nei casi previsti Responsabile in Turno deve redigere apposito rapporto per le autorità aeroportuali. Il registro deve essere tenuto a disposizione per ogni verifica che si renda necessaria da parte degli organi di controllo.

6.10 Il personale dell'Appaltatrice, durante il servizio presso le postazioni di controllo, non deve essere munito di arma.

6.11 Le operazioni di controllo devono essere svolte in modo da garantire che i tempi di attesa ai filtri, da parte dei passeggeri, siano i più ridotti possibili e che comunque non siano motivo di ritardo rispetto ai tempi stimati di partenza degli aeromobili.

6.12 L'Impresa deve garantire la continuità del servizio anche in caso di sciopero dei propri addetti, sulla base della normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali.

6.13 Ad ogni turno di servizio, prima dell'inizio delle operazioni, il Responsabile in Turno deve controllare il corretto funzionamento di tutti gli apparati mediante la valigetta "Test Kit" e riportare i risultati del test (almeno a livello giornaliero) nell'apposito registro.

6.14 La Committente, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di richiedere in qualsiasi momento, sia per carenza di requisiti che per fatti comportamentali, la sostituzione del personale impiegato non ritenuto idoneo all'espletamento del servizio.

Articolo 7 – Modalità dei controlli di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano

7.1 - Finalità di controlli - Il controllo dei passeggeri e dei loro bagagli a mano deve essere tale da garantire che armi da fuoco, da taglio, esplosivi, congegni ed oggetti esplosivi od ogni altro oggetto pericoloso (es. pistole giocattolo, etc.), di cui alla scheda n.1 del P.N.S., che possono essere utilizzati per atti di interferenza illecita, non siano trasportati dal passeggero e dal personale aeroportuale oltre il punto di controllo di accesso alla zona sterile e/od a bordo dei velivoli.

7.2 - Controlli dei passeggeri - I controlli sui passeggeri devono essere effettuati secondo quanto disposto dal Programma nazionale di sicurezza, cui il personale addetto deve attenersi. In particolare i passeggeri devono essere sottoposti al controllo mediante Metal Detector fisso e, immediatamente dopo, una percentuale degli stessi deve essere sottoposta ad un controllo manuale a campione continuo, indipendentemente dal fatto che sia stato generato un allarme dal metal detector fisso, previo assenso del passeggero. Il controllo con Metal Detector manuale e con rilevatori di esplosivi è consentito secondo quanto prescritto dal Programma nazionale di sicurezza. Nel caso in cui il trasporto di determinati articoli pericolosi nella cabina o nel bagaglio da stiva sia consentito, questo deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Programma nazionale di sicurezza e/o delle altre disposizioni vigenti.

7.3 – Perquisizioni delle persone - L'Addetto può effettuare i controlli sul passeggero e nei bagagli con il consenso del passeggero. In caso di diniego da parte del passeggero e quando si ritiene necessario effettuare una perquisizione, l'addetto deve sempre richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine ivi in servizio.

Articolo 8 – Controllo radiogeno dei bagagli a mano dei passeggeri

8.1 - Definizione - E' considerato bagaglio a mano quello che il passeggero è autorizzato a portare con sé nella cabina. Le dimensioni di tali bagagli, la tipologia ed i divieti sono riportati nelle schede del Programma Nazionale di sicurezza. E' compito del personale addetto verificare il rispetto di dette disposizioni al momento dei controlli.

8.2 – Procedura controllo bagaglio ai raggi X - Il bagaglio a mano al seguito del passeggero deve essere sottoposto al controllo radiogeno. In aggiunta, alla presenza del passeggero e previa sua autorizzazione, deve essere effettuato un ulteriore controllo manuale, a campione e con il metodo della continuità. I particolari sull'attività di controllo dei bagagli a mano sono quelli riportati nel Programma nazionale di sicurezza, cui il personale addetto dovrà attenersi. In caso di rinvenimento di un'arma, di un esplosivo o di un qualsiasi oggetto pericoloso, il personale di controllo deve attivare, in modo discreto, le previste procedure d'intesa con la Polizia.

Articolo 9 – Controllo del bagaglio da stiva e della merce

9.1 - Obiettivo - Obiettivo delle misure di sicurezza per il bagaglio da stiva, delle merci e della posta è di prevenire l'introduzione illecita, nelle stive degli aeromobili, di esplosivi, ordigni e armi non autorizzate, di cui alla Scheda nn. 2 e 3 del Programma nazionale di sicurezza, e di ogni altro oggetto in grado di causare una grave turbativa al normale svolgimento del traffico aereo.

9.2 - Definizioni – “*Bagaglio da stiva accompagnato*” è il bagaglio che viene consegnato al vettore aereo e trasportato sullo stesso volo in cui viaggia il passeggero. “*Bagaglio rush*” è il bagaglio da stiva che, per cause diverse, non viaggia sul volo del passeggero.

9.3 – Principi generali - L'accettazione dei bagagli da stiva avviene, di norma, ai banchi di check-in siti nelle sale accettazione dell'Aeroporto.

9.4 – Procedura di controllo - Tutti i bagagli da stiva al seguito dei passeggeri, all'atto della introduzione nelle aree sterili e prima dell'imbarco, devono essere sottoposti ai controlli di sicurezza secondo quanto disposto dalla Scheda n. 2 del Programma nazionale di sicurezza, cui gli addetti debbono attenersi. Il controllo deve essere espletato sul 100% dei bagagli mediante le apparecchiature messe a disposizione di SAGA, nel rispetto di quanto previsto dal Programma nazionale di sicurezza. Nel caso di fondato sospetto o di rilevamento di armi, esplosivi ed articoli pericolosi di cui agli elenchi del Programma nazionale di sicurezza, l'addetto deve richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine presenti in aeroporto.

9.5 – Casi particolari e divieti - Sono quelli riportati nell'apposita scheda del Programma nazionale di sicurezza. In ogni caso, i bagagli devono essere inviati a bordo dell'aeromobile solo dopo aver eseguito tutti i controlli ed eliminato ogni sospetto.

9.6 – Merci - Come da disposizioni contenute nella Scheda n. 3 del Programma nazionale di sicurezza, tutte le spedizioni devono essere sottoposte a controlli di sicurezza, a cura dei vari soggetti riconosciuti da ENAC (agente regolamentato, agente di handling autorizzato, vettore aereo, agente di handling aeroportuale) e con l'applicazione di diverse metodiche. Una percentuale di dette merci, che è comunicata dalla Direzione Aeroportuale, deve essere comunque sottoposta nuovamente a controlli, in Aeroporto, da parte del personale addetto. Allo stesso trattamento deve soggiacere tutta la merce, posta ecc. in precedenza non trattata da soggetti riconosciuti.

Articolo 10 – Obblighi dell'Appaltatrice – Controlli della Committente

10.1 Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente contratto, dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara.

10.2 L'Appaltatrice si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza di un responsabile a ciò espressamente delegato.

10.3 L'Appaltatrice si obbliga:

- ad adeguarsi, scrupolosamente, a tutte le prescrizioni impartite da SAGA e dalle Autorità competenti;
- ad espletare i servizi con standard di qualità adeguati ed a rispettare le prescrizioni del regolamento attuativo di cui al D.M. 29.01.1999 n. 85 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni attuative emanate dai Ministeri competenti, dall'Enac e dalle altre competenti Autorità;
- ad ottenere e conservare per l'intero periodo di affidamento dei servizi il riconoscimento del requisito di idoneità professionale degli addetti alla sicurezza e dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa, da parte delle competenti Autorità, per l'espletamento dei servizi di sicurezza, secondo le modalità stabilite dal D.M. 23.02.2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e delle Circolari ENAC apt 07 del 22.04.2002 e apt 06 del 20.03.2000.

10.4 Sono a carico dell'Appaltatrice tutte le spese per la fornitura e la manutenzione di tutte le dotazioni comunque necessarie per l'espletamento delle prestazioni richieste.

10.5 L'Appaltatrice si obbliga:

- a trasmettere a SAGA, all'inizio del rapporto contrattuale, le generalità ed il domicilio del personale che verrà occupato nel servizio di sicurezza, nonché a segnalare le eventuali successive variazioni; la comunicazione deve riportare anche l'iter formativo, regolarmente documentato da attestazioni ed abilitazione di ciascun addetto;
- a sostituire, a semplice richiesta, il personale non gradito alla SAGA e/o all'ENAC/ Direzione Aeroportuale (D.A.), nonché alle Autorità di Pubblica Sicurezza;
- a far pervenire tempestivamente a SAGA, alla Direzione Aeroportuale ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza, comunicazione scritta di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio;
- ad accettare, con immediatezza, richieste di temporanei cambiamenti di postazione degli addetti, in presenza di sopraggiunte necessità;
- a comunicare per iscritto a SAGA, all'ENAC, nonché all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 30 giorni decorrenti dal verificarsi dell'evento, ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote eccedenti il 10% del capitale sociale, qualora la struttura dell'Appaltatrice abbia la forma di società di capitali, ovvero qualsiasi trasferimento della partecipazione sociale (per qualsiasi quota o importo) qualora la struttura dell'Appaltatrice abbia forma di società di persone.

10.6 L'Appaltatrice è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di Polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza privata in generale, ed a quelli specificatamente previsti nel presente contratto, nonché di tutte le disposizioni Enac ed, in particolare, di sicurezza aeroportuale.

10.8 La Committente riserva di controllare l'espletamento del servizio con le modalità che riterrà più opportune. La Committente si riserva la facoltà di esercitare un costante potere di vigilanza e di controllo sulla organizzazione, sulla qualità e l'efficienza dei servizi appaltati.

Articolo 11 – Variazioni e/o modifiche dei servizi

11.1 A fronte di variazioni e/o modifiche, emanate dai Ministeri competenti e/o dalle autorità comunque competenti, in merito alle normative previste dal D.M. 85/99 e dal Programma Nazionale di Sicurezza, e successive modifiche ed aggiunte, i servizi di cui al presente contratto potranno subire i cambiamenti necessari per adeguarli alle nuove disposizioni. Tali cambiamenti non produrranno effetti economici, restando i corrispettivi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

11.2 I corrispettivi non subiranno variazione alcuna a seguito di eventuali variazioni delle “tariffe di legalità” emanate dalla competente autorità. Resta fermo quanto disposto nell’articolo 4 del presente contratto.

Art. 12 – Uso e manutenzione degli impianti

12.1 L’Appaltatrice si impegna a provvedere a sua cura alla conduzione e pulizia degli impianti ad essa affidati che dovrà mantenere in maniera ineccepibile, al fine di contribuire al massimo decoro dell’aerostazione. All’Appaltatrice compete inoltre la piccola manutenzione (es. sostituzione di filtri, etc.) degli apparati al fine di mantenerli in perfetta efficienza. Essa ha l’onere di segnalare tempestivamente alla Committente i guasti che dovessero insorgere e di annotarli sull’apposito registro di gestione e monitoraggio.

12.2 La Committente si impegna ad eseguire, con oneri a proprio carico, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati di controllo affidati dalla Committente alla Affidataria, ad eccezione degli interventi resi necessari da un cattivo utilizzo da parte degli addetti che, viceversa, resteranno a carico dell’Appaltatrice.

Art. 13 – Personale dell’Appaltatrice – Sicurezza – Obblighi dell’Appaltatrice

13.1 Il personale addetto alla sicurezza, durante la permanenza nei locali dell’aeroporto, deve mantenere un contegno irreprensibile, sia nei confronti degli operatori aeroportuali sia, e particolarmente, nei confronti degli utenti che accedono ai controlli. Il medesimo personale deve attenersi, scrupolosamente, alle disposizioni che sono impartite da SAGA e/o dalle autorità aeroportuali all’Appaltatrice, al Direttore Tecnico, al Responsabile in Turno e/o direttamente al personale addetto.

13.2 A tal fine SAGA, in considerazione del particolare servizio reso all’interno dell’aeroporto, si riserva di esercitare un costante potere di vigilanza e di controllo sulla qualità e sull’efficienza dei servizi di sicurezza.

13.3 E’ in ogni caso escluso ogni rapporto di subordinazione o ad esso assimilabile tra la Committente ed il personale dell’Appaltatrice.

13.4 L’Appaltatrice si obbliga a rispettare, nell’organizzazione del servizio ed in funzione delle modalità e del luogo del loro svolgimento, tutti gli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle ulteriori norme legislative e regolamentari. All’uopo l’Appaltatrice garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse, in personale e mezzi, idonee all’adempimento degli obblighi.

13.5 L’Appaltatrice si obbliga ad elaborare il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei propri lavoratori ed a predisporre tutte le misure conseguenti ed opportune.

13.6 L’Appaltatrice si obbliga a verificare costantemente i rischi esistenti nell’area ove devono essere svolti i servizi, nelle relative adiacenze e vie di transito, nonché i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il suo personale deve operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente. L’Appaltatrice si obbliga a dare adeguata informazione al personale in ordine a dette circostanze ed a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.

13.7 L’Appaltatrice conferma di avere tenuto conto di tutti gli oneri per la sicurezza per la determinazione del corrispettivo e ribadisce di trovarlo adeguato e remunerativo.

13.8 L’Appaltatrice si obbliga a rispettare le norme vigenti in materia retributiva, contributiva ed assicurativa e ad applicare al proprio personale le condizioni economiche e normative previste dalla legge e dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili; all’uopo l’Appaltatrice garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse, in personale e mezzi, idonee all’adempimento degli obblighi.

13.8 Ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 18 ed il risarcimento dei danni di cui al successivo articolo 20, la Committente può sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti

per l'appalto, accantonandoli per conto di chi spetta, qualora l'Appaltatrice risulti inadempienti agli obblighi di natura retributiva, previdenziale ed assicurativa. Analogamente la Committente può procedere in caso di inadempimento dell'Appaltatrice ai suoi obblighi di natura tributaria. Con il pagamento in favore dei soggetti aventi diritto la Committente è liberata (in misura corrispondente) dall'obbligo di pagamento del corrispettivo per l'appalto. Restano comunque ferme le disposizioni di leggi applicabili nelle ipotesi disciplinate dal presente comma.

Articolo 14 – Locali a disposizione per l'espletamento del servizio - Penale

14.1 La Committente può, a sua discrezione, concedere all'Appaltatrice l'uso temporaneo di uno o più locali per l'espletamento del servizio.

14.2 Preventivamente alla consegna dei suddetti locali e/o spazi, in ottemperanza all'art. 12 del D.L. 59/1978 (convertito con L. 191/78), l'Appaltatrice deve fornire copia del documento di identità del suo legale rappresentante.

14.3 La Committente è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità circa la custodia di quanto contenuto nei locali messi a disposizione. All'atto dell'eventuale consegna dei locali e/o degli spazi, è redatto un verbale in contraddittorio tra le parti.

14.4 Alla scadenza o risoluzione del contratto, l'Appaltatrice è tenuta a riconsegnare, immediatamente, i locali e/o spazi, eventualmente assegnati, nelle condizioni di presa consegna.

14.5 In caso di mancata restituzione dei locali, entro il termine di cui sopra, SAGA, fatta salva ogni azione a tutela dei propri diritti, addebita all'Appaltatrice una penale giornaliera di € 500,00 (cinquecento) fino all'effettiva restituzione dei locali medesimi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La penale è applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari ed è immediatamente esecutiva anche nel caso di contestazione o gravame, fatto salvo il diritto dell'Appaltatrice al successivo esercizio a tutela delle sue ragioni.

14.6 Qualora, al momento della riconsegna, i locali e/o spazi di cui al presente articolo risultino danneggiati, e/o non perfettamente mantenuti, rispetto al verbale di consegna, la Committente esegue quanto necessario al loro ripristino secondo le condizioni "a verbale" addebitando all'Appaltatrice le relative spese.

Art. 15 – Danni causati dall'Appaltatrice

15.1 L'Appaltatrice è responsabile della corretta e perfetta esecuzione a regola d'arte del servizio oggetto del presente contratto e dell'assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dall'affidamento.

15.2 L'Appaltatrice è responsabile, civilmente e penalmente, per tutti i danni che possono derivare a persone e/o cose alla SAGA, così per danni a persone e/o cose e/o animali di terzi in conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio in oggetto o derivanti dal comportamento doloso o colposo, anche omissivo, del proprio personale e dovrà risarcire all'SAGA tutti gli eventuali danni derivanti.

15.3 L'Appaltatrice assume, a proprio carico, le conseguenze delle eventuali infrazioni del suo personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore, ordinanze aeroportuali incluse.

Art. 16 – Assicurazione per responsabilità civile

16.1 L'Appaltatrice si obbliga a tenere valida ed efficace, per l'intero periodo di durata dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, un'adeguata copertura assicurativa per tutti i rischi relativi all'espletamento delle attività ad essa affidate, nonché per danni che possano derivare a terzi. Detta copertura deve essere estesa anche alle attrezzature oggetto del servizio per gli eventuali danneggiamenti causati da cattivo uso o incuria.

16.2 La compagnia di assicurazioni dovrà essere di primaria importanza e di gradimento della SAGA. La polizza deve essere espressamente riferita all'attività oggetto del presente contratto ed ai rischi ad essa connessi. Nella polizza deve essere stabilito che non possono avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta dei contratti, senza il consenso di SAGA. La polizza deve prevedere che essa resti valida ed efficace e la compagnia di assicurazioni resti vincolata nei confronti di SAGA per l'intero periodo di durata dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, a nulla rilevando l'eventuale mancato pagamento dei premi da parte dell'Appaltatrice. In ogni caso, le clausole di polizza devono essere sottoposte alla preventiva approvazione da parte di SAGA. La polizza deve prevedere massimali non inferiori ad € 1.000.000,00 (un milione) per sinistro..

Art. 17 – Divieto di subappalto e di cessione del contratto

17.1 L'attività oggetto del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, ceduta o subappaltata, nemmeno in parte. Il presente contratto non potrà essere ceduto, nemmeno in parte.

Articolo 18 – Recesso - Clausola risolutiva espressa

18.1 La Committente può recedere dal presente contratto, senza che l'Appaltatrice possa pretendere alcunché per indennizzi, risarcimenti o quant'altro, in tutti i seguenti casi:

- revoca o limitazione, da parte dell'amministrazione concedente, della concessione relativa ai servizi aeroportuali;
- chiusura al traffico aereo civile dell'Aeroporto;
- revoca o limitazione, da parte dell'amministrazione concedente, della concessione relativa all'espletamento del servizio di sicurezza;
- fallimento o accesso ad altre procedure concorsuali da parte della Appaltatrice.

18.2 La Committente può risolvere il presente contratto per grave inadempimento dell'Appaltatrice, ex art. 1456 del codice civile, fatta salva l'applicazione del successivo articolo 20, per i seguenti motivi:

- inosservanza, da parte dell'Appaltatrice, degli obblighi a suo carico previsti nel Bando di Gara e/o nel Disciplinare di Gara;
- inosservanza degli obblighi di assunzione del personale precedentemente addetto al servizio, come previsto nel Bando di Gara e/o nel Disciplinare di Gara;
- inosservanza delle modalità di esecuzione del servizio previsto nelle schede del Programma Nazionale di Sicurezza, richiamate dal presente contratto;
- per tutti i casi previsti dall'art. 4, comma 9, del D.M. 29.01.1999 n. 85;
- per il caso di arbitraria sospensione del servizio;
- per il caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nell'ultimo comma dell'articolo 4 del presente contratto;
- per il caso di mancato rispetto degli obblighi previsti negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16 e 17 del presente contratto;
- per il caso di mancato rispetto dell'obbligo previsto nell'ultimo comma dell'articolo 20 del presente contratto.

18.3 Resta salva la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto per inadempimento dell'Appaltatrice ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile o di altre disposizioni di legge, fatta salva l'applicazione del successivo articolo 20.

18.4 In tutte le superiori ipotesi di recesso e/o risoluzione, questi devono essere comunicati, dalla Committente alla Appaltatrice, mediante invio di raccomandata con a.r., contenente il motivo o i motivi degli stessi. In tal caso, all'Appaltatrice spetta il solo corrispettivo della prestazione già eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere e fatte salve le ipotesi di compensazione o comunque di limitazione dei pagamenti previsti dal presente contratto e/o dalla legge.

Art. 19 – Riconsegna

19.1 Al termine, per qualsiasi causa, del rapporto, l'Appaltatrice deve riconsegnare immediatamente gli impianti di appartenenza di SAGA .

19.2 In caso di mancata restituzione degli impianti, entro il termine di cui sopra, SAGA, fatta salva ogni azione a tutela dei propri diritti, addebita all'Appaltatrice una penale giornaliera di € 200.000,00 (duecentomila) fino all'effettiva restituzione degli impianti medesimi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La penale è applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari ed è immediatamente esecutiva anche nel caso di contestazione o gravame, fatto salvo il diritto dell'Appaltatrice al successivo esercizio a tutela delle sue ragioni.

Art. 20 – Responsabilità contrattuale - Garanzia

20.1 L'Appaltatrice è tenuta, per ogni inadempienza ai suoi obblighi contrattuali, al risarcimento dei danni.

20.2 In tutte le ipotesi di risarcimento del danno o applicazioni di penali la Committente può, senza bisogno di messa in mora e con lettera raccomandata, all'escussione della garanzia rilasciata per l'esecuzione del contratto ai sensi del Bando di Gara e/o del Disciplinare di gara, salve tutte le ulteriori azioni nei confronti dell'Appaltatrice.

20.3 L'Appaltatrice si obbliga a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, per l'intero periodo di durata dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.

Art. 21 - Clausola di autotutela

21.1 Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, la stazione appaltante può recedere in qualsiasi tempo dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11 comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252..

21.2 L'esistenza o sopravvenienza a carico dei soggetti interessati di provvedimenti di cui alla normativa "antimafia" comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto.

Art. 22 – Controversie

22.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere, durante l'esecuzione del servizio o al termine del servizio stesso, tra la Committente e l'Appaltatrice è competente, in modo esclusivo, il Foro di Pescara.

Art. 23 - Spese contrattuali

23.1 Tutte le spese contrattuali, comprese l'imposta di bollo e l'imposta di registro, sono a carico dell'Appaltatrice.

Art. 24 – Disposizioni applicabili

242 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le disposizioni legislative ed i regolamenti amministrativi vigenti.

LA COMMITTENTE

L'APPALTATRICE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1342 e 1342 del codice civile sono espressamente e specificamente approvate le seguenti clausole _____